

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121.

Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «viva voce», sono inserite le seguenti: «o dotati di auricolare».

Art. 3.

1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento», sono sostituite dalle seguenti: «tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)».

Art. 4.

1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai sensi del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

02G0154

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 122.

Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari, nonché di prorogare l'entrata in vigore di disposizioni normative in materia di edilizia e di espropriazione per pubblica utilità, al fine di armonizzarle con le recenti modifiche normative approvate dal Parlamento;